

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA

Ente Nazionale Attività Culturali (ENAC) con sede legale in Bologna (CAP 40126), Via Centotrecento n.18, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Maurizio Abbate

F

L'Università Internazionale per la pace-Roma (Unipace) con sede legale in Roma (CAP 00161), Via Nomentana, n. 54 COD.FISCALE 0862043000, nella persona del delegato alla firma ing. Gianni Cara nato a Cagliari il 23/11/1940 e domiciliato per la carica presso la sede legale;

di seguito chiamati anche, singolarmente "la Parte e congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

L'ente Nazionale Attività Culturali è un ente di promozione sociale in pagisti in realizzazione di progetti in ambito culturale, sportivo e sociale finalizzati alla valorizzazione dell'incree, della cultura e della tradizione italica. Ente Nazionale Attività Culturali Obiettivo prioritario a. Il 18 13. Ce la creazione di una rete di strutture e servizi distribuiti sul territorio nazionale, che operate nel 18 25 accesso di creazione di attività associative in alcuni settori, tra cui quello dell'enogas conomica di accesso dello sport.

ENAC persegue finalità culturali ed economico-sociali ed in particolare

- la promozione e lo sviluppo degli "studi strategici" in Italie;
- attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, imprese, associazioni, centri accademici ed
 esperti nazionali ed esteri, finalizzata alla diffusione di una cultura strategica nazionale,
 all'elaborazione di un pensiero strategico nazionale ed alla promozione di una innovativa cultura della
 sicurezza in Italia;
- attività di diffusione della conoscenza, educazione, istruzione, alta formazione universitaria, postuniversitaria e professionale, prevenzione del bullismo e di contrasto della povertà educativa, sviluppo
 delle tecnologie nei campi degli affari strategici, della sicurezza internazionale, della difesa,
 dell'intelligence, dell'economia, delle relazioni politiche internazionali, dell'organizzazione delle
 imprese, della comunicazione, degli affari legali, dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente,
 dell'aerospazio, della cibernetica, dello sport e di ogni altra disciplina di tipo culturale e socioeconomico di interesse strategico;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;



- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- attività umanitarie e di solidarietà sociale.

L'Università Internazionale per la pace-Roma (Unipace) è la delegazio dell'Università UPEACE, fondata dalle Nazioni Unite che, con la risoluzione 35/55 del 5 del 5 del 5 del 6 dell'Università dell'Universit

Oltre 40 anni fa, le Nazioni Unite hanno fondato UPEACE, stabilendoni de contrale in Cosa. Rica, premiando così questo paese per aver abolito, unico al mondo e unilateralmente, le proprie forze armate e destinando all'istruzione i fondi di bilancio risparmiati.

Attualmente il rettore è il Prof. Francisco Rojas Aravona; il Presidente Onorario il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Per quel che concerne l'Italia, il 6 novembre 2015 gli organi direttivi di University for Peace (UPEACE) hanno firmato con il Presidente Prof. Ing. Gianni Cara – già responsabile per l'Europa della 'World Organization for Peace' – il protocollo d'intesa con il quale è stata ufficializzata l'istituzione di una sede delegata in Italia, destinata ad affiancarsi alle altre già da tempo operanti, secondo il diritto consuetudinario e pattizio, in Olanda, Giappone, Filippine, Cile ed Etiopia. L'Università Internazionale per la Pace – Roma è stata dunque individuata da University for Peace Costa Rica, quale ente incaricato di istituire la sede universitaria di Roma.

Anche l'Ateneo italiano nasce dunque con l'obiettivo di fornire un'offerta formativa altamente qualificata e avanzata, tale da estendersi, con le connesse attività di studio e ricerca, all'Europa Orientale e Meridionale, all'area mediterranea, al Medio Oriente e all'Africa equatoriale e Sub-sahariana.

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

articolo 1. Oggetto della Convenzione



UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE PER LA PACE



- Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.
- 2. La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione di forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa, che possono svolgersi con le seguenti modalità:
 - i) collaborazione per studi e ricerche scientifiche;
 - ii) collaborazione e/o partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - iii) collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e/o consulenza affidate da Istituzioni pubbliche;
 - iv) organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento di perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni;
 - v) organizzazione congiunta di convegni, seminari, incontri di studio di rilevanza nazionale e internazionale:
 - vi) condivisione di risorse strumentali e/o complementari per la ricerca scientifica e la didattica.
 - vii) altre forme integrate di collaborazione individuate dalle Parti.
- 3. Il presente accordo non comporta alcun onere per le Parti se non quelli citati negli eventuali accordinati acco

articolo 2. Accordi e intese integrative

- 1. Le Parti potranno stipulare ulteriori intese o accordi integrativi per la migliore realizzazione di singolintegrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa. Tali accordi e intese indicheranno in particolare:
 - a) obiettivi;
 - b) durata dell'attività e della collaborazione e condizioni per l'esercizio del diritto di reconnectiva estano l'autonomia universitaria e l'esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi socare e ese
 - c) adempimenti a carico di ciascuna delle Parti contraenti e modalità di eseccame, and appetto di quanto precisato sotto la lettera b);
 - d) costi, quote di iscrizione e ripartizione dei ricavi;
 - e) responsabili indicati da ciascuna delle Parti;
 - f) ove si tratti di attività didattiche o formative che prevedano l'istituzione e l'organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni, il programma degli studi, il corpo docenti e i SSD interessati e i CFU attribuiti dall'attività attività didattica o formativa, nel rispetto di quanto precisato sotto la lettera b);
 - g) definizione delle attività se in presenza o a distanza o in modalità mista, e l'utilizzo delle metodologie e tecnologie informatiche e telematiche previste dal Modello e-learning condiviso e gli strumenti e la piattaforma e-learning adottati.
 - h) indicazione dei referenti scientifici delle Parti;
 - i) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;
 - j) tutela della riservatezza e delle informazioni acquisite;
 - k) eventuale pubblicazione di studi, saggi e altri prodotti della ricerca scientifica;
 - 1) eventuale acquisizione e modalità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati.
- 2. Le Parti potranno valutare le opportunità di partecipazione a bandi nazionale e internazionali sui temi inerenti la formazione e informazione su ogni area tematica anche su aspetti sociali/socio economici/grandi temi rivolti non solo agli operatori della sanità.



- Le intese e gli accordi integrativi saranno curati e definiti dai referenti scientifici delle Parti menzionati in un apposito articolo nell'accordo integrativo, previa approvazione, degli organi competenti delle Parti nel rispetto delle normative e regolamenti interni alle stesse.
- 4. Ogni proposta di cui agli articoli 1 e 2 dovrà essere regolata, per iscritto, tra le Parti con specifici intese o accordi integrativi, approvati dai competenti Organi deliberativi. In ogni caso, il progetto, il piano di studio, il programma e l'attivazione di detti Master e Corsi dovranno essere predisposti nel rispetto del Regolamento Prodotti formativi dell'Università e sottoposti all'approvazione dei suddetti Organi di decisionali.

articolo 3. Attività di ricerca scientifica

- 1. Le tematiche di studio e di ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione sono individuate dalle Parti.
- 2. Gli studi, i contributi e le ricerche realizzati in virtù della presente Convenzione sono diffusi nella comunità scientifica nelle forme stabilite dalle Parti.

articolo 4. Attività di tirocinio

- 1. Il Partner convenzionato può ammettere ad attività di tirocinio studenti e laureati individua.
- 2. Le attività di tirocinio si svolgono secondo la normativa vigente.

articolo 5. Pubblicità e promozione

- 1. Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le autorità che essa ha ad orgetto all'interno nelle forme che riterrà più opportune e senza aggravio di spese per l'alta Parte la compositione del logo, del nome e di ogni altro simbolo che possa richiamare anche indirettamente ciaso a considerati dovrà essere previamente concordato e autorizzato dalle Parti.
- Il Partner convenzionato aderisce, quale Parte interessata, alle richieste di consultazione in merito alla strutturazione delle offerte formative dei Corsi di Laurea formulate dall'Università, nell'ambito delle specifiche competenze e interessi e nel rispetto della normativa vigente in materia.

articolo 6. Efficacia e durata

- 1. La presente Convenzione ha efficacia all'atto della sua sottoscrizione dalle Parti.
- 2. La durata della presente Convenzione è di anni cinque, a decorrere dalla sua stipula e potrà essere rinnovata tacitamente.
- 3. È in ogni caso possibile una proroga tecnica automatica, per un periodo massimo di sei mesi, nelle more della decisione degli Organi di Governo in ordine all'eventuale decisione di non rinnovare. Tale proroga tecnica deve essere concordata prima della scadenza della convenzione e con modalità che preveda la sottoscrizione del rappresentante legale di ciascuna Parte.

articolo 7. Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula della presente Convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in conformità con la normativa applicabile prevista





dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolame: UE 2. 5/679) e dal Codice in mater di 4. dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 come modificato e inte. dati d.lg 101/2018).

articolo 8. Risoluzione anticipata e controversie

- 1. Le Parti potranno recedere motivatamente dalla presente Convezione con compositività in mediar le comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Certificati della della dall'altra della di altra della della di altra della della di altra della de
- 2. Nel caso in cui alla risoluzione anticipata della presente Convezione ai sensi del consensa della della della essero esservi attività didattiche e formative in itinere, stabilite sulla base di appositi acconditatore integrativi, esclusivamente ai fini del compimento di dette attività, salvi restando l'autonomia universitaria e l'esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici, è prevista una possibile proroga tecnica di carattere automatico per un tempo massimo di un anno.
- 3. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile. Se apprente esclusivamente il Foro di Roma.

Roma,

Università Internazionale per la Pace Roma Presidente

Gianni/Cara

Ente Nazionale Attività Culturali Presidente Maurizio Abbate

E.N.A.C. Ente Nazionale Attività Culturali

Maurizio Abhat